

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 43/04/2012

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi , poi riuniti Pe. Ma. e Pa. Br. hanno impugnato gli avvisi accertamento n 288,29,26,8 e 2 del 25 ottobre 2010 emessi dal Comune di Canzo, che ai fini ici ha preso in considerazione la rendita catastale di € 20.891 attribuita dall'agenzia dei Territorio con proprio provvedimento di classamento eseguito per l' anno 2008 ed a valere esclusivamente nel periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2009 e hanno chiesto l'annullamento degli atti impugnati

Si è costituito in giudizio il Comune di Canzo che ha ribadito la legittimità dell'accertamento con il quale ha recuperato la minor imposta versata rispetto a quella dovuta in base alla rendita definitiva attribuita dall' agenzia del Territorio

All'udienza del 21.3.2012 la controversia è stata posta in decisione

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati

La prevalente giurisprudenza ha infatti statuito che "in tema di imposta comunale sugli immobili l'art 74 comma 1 della legge 21 novembre 2000 n 342 , nel prevedere che , a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione , va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica , ma non esclude l'utilizzabilità della rendita medesima una volta notificata, ai fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori, ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Ne consegue che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto , quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annuità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione" (in tal senso da ultimo Cass 11.11.2011 n 23600)

Il caso di specie ricade esattamente nella statuizione della Suprema Corte poiché l'accertamento del Comune a seguito di notifica della rendita catastale attribuita dall'agenzia del Territorio in via definitiva ha provveduto a richiedere la differenza tra quanto corrisposto a titolo di Ici , sulla base di un calcolo presuntivo e quanto risultante dal calcolo effettuato in base alla rendita catastale.

Calcolo che avrebbe potuto, così come enunciato dalla citata sentenza risolversi anche in favore del contribuente che, in tal caso avrebbe avuto diritto a richiedere il rimborso della differenza.

Tenuto conto che le questioni esaminate sono di solo diritto sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali

P.Q.M

La Commissione rigetta i ricorsi e compensa le spese